



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 1/TFT del 5 settembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 settembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

FASC. 453

Componenti: Avv. Arturo Frojo Presidente; Avv. Eugenio Russo, Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Vincenzo Pecorella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Ivan Simeone, Avv. Maurizio Bianco, Avv. Marino Iannone.

Proc.11899/773pfi17-18/CS/ag del 17.05.2018. (Campionato di Eccellenza)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cavociello Giovanni all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Apd Pimonte 1970; Apd Pimonte 1970 per la violazione dell'art.1bis, commi 1 del C.G.S. e dell'art.17 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, (secondo il quale i Tecnici, per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società, ancorché iscritti all'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società); per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Durazzo Giovanni di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra della società Apd Pimonte 1970 (Campionato di Eccellenza).

I fatti oggetto di contestazione traggono origine dalla vicenda definita dinanzi al Collegio Arbitrale della LND nel procedimento n. 58/78 (2017/208) all'esito della quale veniva accolto il ricorso proposto dal sig. Pasquale Matarese e dichiarato l'obbligo, a carico della ASD Pimonte 1970, di corrispondergli la somma di euro 3.003,00. Ricevuta notizia dalla Segreteria della LND del mancato pagamento e della omessa trasmissione della relativa liberatoria, la Procura federale formulava in deferimento come in epigrafe. L'atto di deferimento, così come l'avviso alle parti della fissazione dell'odierna udienza risultano regolarmente notificati: nessuno dei deferiti è comparso né ha depositato documenti o memorie. All'udienza odierna, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione della responsabilità del Presidente per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente della società la sanzione di mesi sei di inibizione; per la Società ASD Pimonte 1970, un punto di penalizzazione ed euro 300,00 di ammenda. Motivi della Decisione: I fatti oggetto di contestazione emergono *per tabulas* dagli atti del fascicolo di questo Tribunale, risultando quindi comprovato (e non contestato) che la società non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento discendente dal lodo arbitrale in atti. Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono infatti stati acquisiti dalla Procura federale vari atti di indagine, tra i quali ha assunto, per la Procura medesima, particolare valenza dimostrativa ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 7/2017 del 30/11/2017, l'inadempimento nei termini di rito, relativo al deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento di quanto nel citato lodo. Del resto, come detto, non è mai pervenuta alcun atto difensivo o di contestazione di sorta da parte dei deferiti che comprovasse l'avvenuto adempimento nel termine. Tale omissione costituisce, per giurisprudenza costante,

illecito amministrativo riconducibile alla violazione dei doveri ex art. 1-bis CGS, nel testo anteriore (applicabile *ratione temporis*) al CU n. 139/A FIGC del 17/6/2019. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, lette le richieste di sanzione formulate dalla Procura Federale. **P.Q.M.**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Presidente Cavociello Giovanni la sanzione mesi tre (3) di inibizione; alla soc. APD Pimonte 1970 punti uno (1) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2019-2020 individuato in quello della più alta categoria cui la società è iscritta per la stagione indicata nonché euro 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 447

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella.

Proc.14304/969pfi18-19/MS/CS/gb del 12.06.2019 (Campionato Regionale Femminile)

Rilevato che a seguito della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, Citarella Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante della ASD Sporting Girls Nocerina, Citarella Anna Rosa, D'Auria Federica e Ferrentino Vincenzo avanzavano richiesta di definizione del procedimento ex art. 32 sexies CGS e che le dette posizioni venivano stralciate dal presente procedimento e definiti con separati provvedimenti.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatrice: Dorland Leigh Rachel, n.08.12.1993, (gare del 29.10.2017, 19.11.2017, 26.11.2017, 3.12.2017, 17.12.2017 e 21.01.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig.ra Afflitto Antonia (2 gare) della società ASD Sporting Girls Nocerina per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che la calciatrice in epigrafe era stata impiegata nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Sporting Girls Nocerina, malgrado non fosse tesserata ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig.ra Afflitto Antonia (2 gare) con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in esse era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione della giovane calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il dirigente accompagnatore e la calciatrice non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice Dorland Leigh Rachel sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Afflitto Antonia la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che la calciatrice in epigrafe non era tesserata per la società ASD Sporting Girls Nocerina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la predetta calciatrice è stata impegnata in gare, senza essere stata tesserata, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non è stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era coperta da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

la calciatrice Dorland Leigh Rachel quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Afflitto Antonia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 443

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella.

Proc.14155/911pfi18-19/MS/CS/sds del 10.06.2019 (Campionato Regionale Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale Carotenuto n.31.05.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Viribus Unitis 1917, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Simone Zullo, nato 8.04.1998, (gare del 3.03.2018 e 17.03.2018) e Lucio Zullo, nato 5.05.1987, (gare del 9.12.2017 e 27.01.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Mocerino Gennaro (4 gare), della società Pol. Viribus Unitis 1917, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Pol. Viribus Unitis 1917, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Pol. Viribus Unitis 1917, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigente accompagnatore sig. Mocerino Gennaro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pasquale Carotenuto l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Pol. Viribus Unitis 1917 ed il suo Presidente Sig. Pasquale Carotenuto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Zullo Simone quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Zullo Lucio quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Mocerino Gennaro la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Carotenuto la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Pol. Viribus Unitis 1917 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Pol. Viribus Unitis 1917 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Zullo Simone tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Zullo Lucio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Mocerino Gennaro la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Carotenuto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Pol. Viribus Unitis 1917 la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontare nella stagione 2019/2020, ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 451

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Bianco; Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone.
Proc.14519/948pfi18-19/MS/CS/cf del 14.06.2019 (Campionato Regionale Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Orsino Giuseppe n.7.03.1972, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdpol San Lorenzello, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Jusupha Keita, nato 1.01.1990, (gara del 19.11.2017) e Diener Henry, nato 16.01.1974, (gara del 15.04.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Festa Michele (2 gare), della società Asdpol San Lorenzello, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asdpol San Lorenzello, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asdpol San Lorenzello, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Festa Michele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Orsino Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asdpol San Lorenzello ed il suo Presidente Sig. Orsino Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Jusupha Keita tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Diener Henry tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Festa Michele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Orsino Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asdpol San Lorenzello la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asdpol San Lorenzello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Jusupha Keita due (2) giornate di squalifica; il calciatore Diener Henry due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Festa Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Orsino Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asdpol San Lorenzello la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontare nella stagione 2019/2020, ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 465

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. M. Bianco; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. I. Simeone.
Proc.14032/793pfi18-19/MS/CS/sds del 6.06.2019 (Campionato Regionale Allievi B)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Vincenzo Esposito n. 23.06.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Marano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Fernandes Aguiar Nathan, n.22.09.2002, (gara del 19.10.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Pezone (1 gara) della società Asd Real Marano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Real Marano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real Marano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Pezone con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Vincenzo Esposito l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Marano, ed il suo Presidente Sig. Vincenzo Esposito, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Fernandes Aguiar Nathan tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Pezone Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente esposito Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Marano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Marano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Fernandes Aguiar Nathan due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Pezone Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente esposito Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Real Marano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nel campionato 2019/2020, ed € 100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 483

**Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza.
Proc.13871/1045pfi18-19/CS/ps del 4.06.2019 (Campionato Giovanissimi Calcio a 5 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Falcone Roberto n.3.10.1951, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Balaj Marius, nato 8.05.2004, (gare del 17.12.2017, 5.03.2018 e 19.03.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Napolitano Salvatore (3 gare) della società Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea,, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea,, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Napolitano Salvatore (3 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essere era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Falcone Roberto l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea ed il suo Presidente Sig. Falcone Roberto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Preliminarmente si rileva che è pervenuta nota a firma del Presidente sig.ra Anna Cerrone della società Pozzuoli Futsal Flegrea con cui ha dedotto che gli atti sono stati notificati al sig. Roberto Falcone, facendo discendere la nullità degli atti. Sul punto, esaminati gli atti federali, diversamente da quanto indicato, il medesimo non risulta essere stato Presidente della società, né all'epoca dei fatti (Asd Virtus Futsal Flegrea), né successivamente alla fusione con l'attuale società. Di conto si deduce che il deferimento, come la convocazione alla società, sono state correttamente comunicate all'indirizzo indicato dalla società deferita e risultante dal foglio censimento FIGC Campania c/o il sig. Roberto Falcone. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Balaj Marius quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Napolitano Salvatore la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Falcone Roberto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Balaj Marius quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Napolitano Salvatore la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente o tale qualificato Falcone Roberto si dichiara il non luogo a procedere per le motivazioni in premessa, trasmettendo gli atti alla Procura federale circa le comunicazioni rese dal Presidente sig.ra Anna Cerrone con cui ha omesso di riferire che all'epoca dei fatti la medesima fosse Presidente della società deferita; alla società Asd Virtus Futsal Flegrea ora fusa in Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 448

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella. Proc.14303/968pfi18-19/MS/CS/gb del 12.06.2019 (Campionato Terza Categoria e Giovanissimi Provinciali SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Salerno Massimo n.23.07.1972, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società As Real Contursi Terme, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e art. 61 comma 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Conte Giuseppe, nato 16.10.1990, (capitano e dirigente accompagnatore gara 3^a catg. dell'8.04.2018); Caliendo Diego nato 26.10.2003 (gara campionato giovanissimi del 28.03.2018) Salerno Massimo nato 23.07.1972 (gara 3^a catg. dell'8.04.2018) e Martino Simone, nato 30.04.1997 (gara 3^a catg. del 3.02.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; La società As Real Contursi Terme, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società As Real Contursi Terme, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sig. Salerno Massimo presidente-calciatore e Conte Giuseppe calciatore-capitano con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Salerno Massimo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La As Real Contursi Terme ed il suo Presidente Sig. Salerno Massimo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Caliendo Diego tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Martino Simone tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Conte Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Salerno Massimo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e quale calciatore tre (3) giornate di squalifica; per la società As Real Contursi Terme la penalizzazione di punti uno (1) in classifica al campionato giovanissimi; tre (3) punti nel campionato di 3^o Categoria stagione 2019/2020 ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. As Real Contursi Terme alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave documento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Caliendo Diego due (2) giornate di squalifica; il calciatore Martino Simone due (2) giornate di squalifica; il calciatore Conte Giuseppe due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Salerno Massimo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e quale calciatore due (2) giornate di squalifica; per la società As Real Contursi Terme la penalizzazione di punti uno (1) in classifica al campionato giovanissimi e due (2) punti nel Campionato di Terza Categoria, da scontarsi nella stagione 2019/2020 ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 444

Componenti: **Avv. Arturo Frojo** Presidente; **Avv. Roberto Arcella**, **Avv. Stefano Selvaggi**, **Avv. Ivan Simeone**, **Avv. Maurizio Bianco**.

Proc.14203/1040pfi18-19/CS/ps del 10.06.2019 (Campionato Provinciale di Terza Categoria Caserta)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Del Gaudio Antonio n.12.06.1952, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Dea Diana, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: **Diglio Adolfo**, nato 25.09.2001, (gara del 18.02.2018) **Pascarella Carmine**, nato 12.03.2002 (gara del 14.01.2018) **Razzano Antonio**, nato 20.04.2002 (gara del 30.12.2017); **Scarano Luigi**, nato 23.02.2002 (gara 18.03.2018); **Pascarella Giampiero** nato 18.02.1999 (gare del 14.01.2018, 28.01.2018 e 18.02.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. **Falco Massimiliano** (1 gara) e **Pascarella Domenico** (4 gare) della società Asd Dea Diana, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Dea Diana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Dea Diana, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Falco Massimiliano (1 gara) e Pascarella Domenico (4 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Del Gaudio Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Dea Diana ed il suo Presidente Sig. Del Gaudio Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale nessuno dei deferiti è comparso. Nessuna memoria difensiva risulta pervenuta. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Diglio Adolfo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pascarella Carmine tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Razzano Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scarano Luigi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pascarella Giampiero cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Falco Massimiliano mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Pascarella Domenico mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Del Gaudio Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Dea Diana la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore/i in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Dea Diana alla data delle gare. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni previste dal CGS che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Diglio Adolfo due (2) giornate di squalifica; al calciatore Pascarella Carmine due (2) giornate di squalifica; al calciatore Razzano Antonio due (2) giornate di squalifica; al calciatore Scarano Luigi due (2) giornate di squalifica; al calciatore Pascarella Giampiero quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Falco Massimiliano mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Pascarella Domenico mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Del Gaudio Antonio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Dea Diana la penalizzazione di punti quattro (4) da scontarsi nel campionato 2019-2020 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 454

**Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone.
Proc.14776/738pfi18-19/CS/ps del 19.06.2019.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Trotta Donato n.2.09.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s. Serino 1928, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 in relazione agli art.10, comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.40, comma 6 delle NOIF; per aver consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Jacinto che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione Estera. calciatore: Lago Fernando Jacinto Sanches, nato 9.08.1995, calciatore straniero non regolarmente tesserato, per violazione art.1/bis, comma 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 40 comma 6 delle NOIF; per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società U.s. Serino 1928 senza averne alcun titolo. La società U.s. Serino Calcio 1928, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe non era stato regolarmente tesserato per la società U.S. Serino 1928 ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Trotta Donato l'omesso tesseramento. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento del proprio tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Serino 1928 ed il suo Presidente Sig. Trotta Donato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso all'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lago Fernando Jacinto Sanches tre (3) mesi di squalifica; per il Presidente Trotta Donato la sanzione di mesi Quattro (4) di inibizione; per la società U.s. Serino 1928 € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe risulta avere falsamente attestato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera e tale affermazione è avvenuta in occasione del tesseramento con la Us Serino 1928 come confermato dagli atti di indagine, il calciatore è risultato tesserato con CBF, ovvero con la federazione brasiliana gioco calcio, circostanza che impediva il contestuale tesseramento con Federazione Italiana. Ne consegue anche la responsabilità del Presidente Trotta Donato per non avere effettuato i necessari controlli propedeutici al tesseramento di un giovane di nazionalità estera. Va, al riguardo, precisato che la sanzione al sig. Trotta Donato è da cumularsi con ulteriori sanzioni al medesimo comunicato. Perciò che concerne la società Us Serino 1928 questo Tribunale rileva il non doversi procedere in quanto la stessa risulta cessata a decorrere dal 30/6/2019. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Lago Fernando Jacinto Sanches tre (3) mesi di squalifica; al Presidente Trotta Donato la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società U.s. Serino 1928 il non doversi procedere per cessata attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 445

**Componenti: Avv. E. Russo (VicePresidente); Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecoraro; Avv. N. Di Ronza.
Proc.14072/699pfi18-19 MS/CS/gb del 7.06.2019.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Trotta Donato, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Serino 1928, per violazione dell'art.1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art.39 comma 2 NOIF, in quanto ha dichiarato fatti non veritieri e non ha provveduto a firmare personalmente il modulo del tesseramento del calciatore Navarra Sebastiano demandando il compito ad un proprio collaboratore, che ha dunque apposto una firma apocrifa; il dirigente sig. Cavallaro Antonio per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art.39, comma 2 delle NOIF, per aver sottoscritto il modulo di tesseramento del calciatore Navarra Sebastiano in sostituzione del legale rappresentante della società U.S. Serino, che non era presente, apponendo quindi, una firma apocrifa; La società U.S. Serino, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Cavallaro Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Trotta Donato la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società U.S. Serino € 500,00 di ammenda. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente Cavallaro Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Trotta Donato la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società U.S. Serino il non luogo a procedere, per aver cessato tutte le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 446

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. M. Bianco.
Proc.14257/912pfi18-19/MS/CS/sds dell'11.06.2019 (Campionato Provinciale giovanissimi B - SA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Stefano Bisogno n.17.02.1968, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s.d. Vis Montorese 1978, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Bruno Vezza, nato 18.06.2003, (gare del 12.03.2018, 15.03.2018 e 19.03.2018); Giuseppe Del Vacchio, nato 10.09.2005 (gare dell'11.02.2018, 12.03.2018 e 18.03.2018) e Antonio Ingenito nato 8.11.2003 (gare del 28.01.2018 e 11.02.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Marco Del Gaudio (5 gare) e Giorgio Domenico (1 gara) della società U.s.d. Vis Montorese 1978, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società U.s.d. Vis Montorese 1978, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s.d. Vis Montorese 1978, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Marco Del Gaudio (5 gare) e Giorgio Domenico (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Stefano Bisogno l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società,

responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s.d. Vis Montorese 1978 ed il suo Presidente Sig. Stefano Bisogno, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso dei soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Ingenito quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Del Vacchio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Bruno Vezza cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Giorgio Domenico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Marco Del Gaudio la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente Stefano Bisogno la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società U.s.d. Vis Montorese 1978 la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 550,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. U.s.d. Vis Montorese 1978 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Antonio Ingenito due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Del Vacchio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Bruno Vezza tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giorgio Domenico la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente Marco Del Gaudio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Stefano Bisogno la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società U.s.d. Vis Montorese 1978 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica, da scontare nel campionato 2019/2020, ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12 settembre 2019.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 5 settembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**